

Versione anonimizzata

Traduzione

C-240/19 - 1

Causa C-240/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di presentazione:

20 marzo 2019

Giudice del rinvio:

Juzgado Contencioso-Administrativo n° 2 de Ourense

Data della decisione di rinvio:

26 febbraio 2019

Ricorrente:

FA

Reistente:

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

**JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 2 DE OURENSE
(TRIBUNALE AMMINISTRATIVO N. 2 DI OURENSE, SPAGNA)**

[Omissis] [dati dell'organo giurisdizionale]

Procedimento: PROCEDIMENTO ORDINARIO 0000309 /2017 A /

Relativo a: AMMINISTRAZIONE STATALE

Proposto da: FA

[OMISSIS]

contro: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TESORERIA GENERALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE)

[OMISSIS]

ORDINANZA

Ourense, 26 febbraio 201[9].

FATTI

PRIMO. –La sig.ra FA ha presentato un ricorso contenzioso amministrativo avverso la decisione del 24 ottobre 2017 della Dirección Provincial de Ourense de la Tesorería General de la Seguridad Social (Tesoreria generale della previdenza sociale, direzione provinciale di Ourense), che respinge il ricorso gerarchico proposto avverso una decisione relativa a un accordo speciale, emessa dalla Tesoreria generale della previdenza sociale di Ourense in data 24 agosto 2017, recante rigetto della domanda della ricorrente diretta a sottoscrivere un accordo speciale ordinario.

In seguito alla proposizione del suddetto ricorso si è deciso di statuire sulla presente causa secondo le norme del procedimento ordinario, di chiedere all'amministrazione resistente l'invio del relativo fascicolo e di impartire un termine agli eventuali interessati.

In seguito alla ricezione del fascicolo amministrativo, la ricorrente è stata invitata a presentare una domanda nel termine di venti giorni, richiesta alla quale essa ha ottemperato nelle forme e nei termini impartiti, chiedendo la pronuncia di una sentenza che sottoponga le questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia nei termini stabiliti o in qualsiasi altro termine che il giudice ritenga più [OR 2] adeguato; in subordine, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di una sentenza che riconosca integralmente il suo diritto a sottoscrivere l'accordo speciale normale o ordinario con la Tesoreria generale della previdenza sociale e che annulli l'atto amministrativo impugnato, con tutte le conseguenze giuridiche favorevoli derivanti da tale riconoscimento.

SECONDO - Una volta notificata la domanda all'amministrazione convenuta, quest'ultima ha depositato una memoria difensiva nella quale, dopo aver addotto i fatti e i motivi di diritto ritenuti pertinenti, essa ha considerato che fosse superfluo presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale, e ha quindi chiesto una sentenza di rigetto della domanda e la condanna della ricorrente alle spese.

IN DIRITTO

PRIMO - Oggetto della controversia

L'oggetto della presente controversia consiste nello stabilire se la ricorrente abbia o meno il diritto di versare contributi volontari al sistema di previdenza sociale spagnolo attraverso la firma di un accordo speciale (normale o ordinario) con la Tesoreria generale della previdenza sociale.

Dall'esame del fascicolo di causa e del fascicolo amministrativo risulta che la ricorrente, cittadina portoghese e residente in Spagna, dimostra un totale di 464 mesi di contributi al regime di previdenza sociale tedesco tra il 3 settembre 1973 e il 31 dicembre 2016.

In data 4 luglio 2017, la sig.ra FA ha chiesto la sottoscrizione dell'accordo speciale normale o ordinario.

La Tesoreria generale della previdenza sociale, con delibera del 14 luglio 2017, ha negato la sottoscrizione dell'accordo speciale per gli emigrati rimpatriati (che non è l'accordo che la ricorrente aveva chiesto di poter sottoscrivere).

Poiché tale errore è stato riconosciuto dalla Tesoreria generale della previdenza sociale in occasione della decisione sul ricorso gerarchico, il procedimento è stato riportato alla fase del procedimento amministrativo anteriore all'adozione della decisione e, in luogo di essa, la Tesoreria generale ha preso una nuova decisione di rigetto della domanda, per il motivo che la normativa dell'Unione non era applicabile, dovendosi applicare la sola normativa nazionale.

[OR 3] Il ricorso gerarchico è respinto con la motivazione che il diniego di cui trattasi si basa sul fatto che la ricorrente non ha dimostrato di avere versato contributi al sistema previdenziale spagnolo in un qualsivoglia periodo, cosicché essa non può nemmeno accedere a un'assicurazione volontaria.

Contro tale decisione la ricorrente ha proposto un ricorso con cui ha chiesto la proposizione di un rinvio pregiudiziale; l'amministrazione resistente si è opposta a tale richiesta.

SECONDO.- Diritto nazionale applicabile nella presente causa

Il diritto nazionale invocato dalla Tesoreria generale della previdenza sociale per respingere la domanda della ricorrente è la Orden TAS/2865/2003, del 13 ottobre 2003, che disciplina l'accordo speciale nel sistema di previdenza sociale (in prosieguo: il «decreto TAS/2865/2003»), il cui articolo 2, paragrafo 2, lettera a), prevede quanto segue: «*Possono firmare l'accordo speciale con la Tesoreria generale della previdenza sociale:*

I lavoratori o assimilati che sono cancellati dal regime generale di previdenza sociale al quale appartengono e che, al momento della sottoscrizione, non rientrano nell'ambito di applicazione di un qualsiasi altro regime del sistema di previdenza sociale».

L'articolo 3, paragrafo 3, dello stesso decreto richiede i seguenti requisiti per sottoscrivere l'accordo speciale con la previdenza sociale: «*avere maturato, alla data della domanda di sottoscrizione dell'accordo speciale, un periodo di 1 080 giorni di contribuzione al sistema previdenziale nei dodici anni immediatamente precedenti alla cancellazione dal regime previdenziale in questione.*

3.1 *A tal fine, saranno presi in considerazione i contributi versati a uno qualsiasi dei regimi del sistema di previdenza sociale, compresi quelli corrispondenti alle quote di giorni relative alle retribuzioni straordinarie, quelli che avrebbero potuto essere versati a titolo di un altro accordo speciale per la copertura delle stesse prestazioni finanziarie, quelli relativi ai giorni che sono considerati come periodo contributivo effettivo durante il primo anno di aspettativa non retribuita o periodo inferiore, conformemente alla legislazione applicabile, a motivo della cura di un figlio o di un parente entro il secondo grado per ragioni di età, infortunio o malattia, nonché, se del caso, i giorni di contribuzione durante il periodo di percezione delle prestazioni o delle indennità di disoccupazione e i periodi di contribuzione maturati alle stesse condizioni in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo o con il quale esiste una convenzione internazionale in materia, salvo che la norma [OR 4] speciale o la convenzione internazionale dispongano altrimenti, sempre che non si sovrappongono e siano anteriori alla data di entrata in vigore dell'accordo speciale la cui conclusione è richiesta».*

TERZO.- Diritto dell'Unione

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Detto regolamento, al suo articolo 2, paragrafo 1, prevede quanto segue: *«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».*

D'altro canto, e al fine di superare le eventuali divergenze in materia derivanti dalle diverse legislazioni nazionali, l'articolo 5 sottolinea che: *«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:*

(...)

b) se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale».

L'articolo [6] afferma a sua volta che: *«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:*

- *l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni,*
- *l'ammissione al beneficio di una legislazione, o*

- *l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima,*

al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica».

Infine, per quanto riguarda il requisito di essere stati soggetti in passato alla legislazione spagnola, l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento prevede che: «Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini l'ammissione all'assicurazione volontaria o [OR 5] facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro o abbia precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma, l'articolo 5, lettera b), si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione di tale Stato membro sulla base di un'attività subordinata o autonoma».

QUARTO.- Posizioni delle parti

La ricorrente sostiene di aver rispettato la legislazione dell'Unione e la legislazione spagnola per quanto riguarda i requisiti ivi contenuti per la sottoscrizione dell'accordo speciale, e basa la sua allegazione sul fatto che, ai sensi del regolamento dell'Unione, è sufficiente che essa sia stata cancellata dal regime previdenziale di uno Stato membro, nella fattispecie la Germania, nel quale attesta più di 1 080 giorni di contribuzione nei dodici anni immediatamente precedenti.

Di conseguenza, essa ritiene che non occorra esigere che la sua precedente contribuzione e la sua cancellazione siano dovute avvenire nell'ambito del regime previdenziale spagnolo, poiché ciò sarebbe contrario alla legislazione dell'Unione in materia di coordinamento, che mira a superare le divergenze tra le varie legislazioni nazionali rendendo il luogo in cui sono stati versati i contributi indifferente ai fini della sottoscrizione di un accordo nazionale.

Inoltre, l'equilibrio del sistema di previdenza sociale spagnolo non sarebbe compromesso, perché lo Stato spagnolo dovrebbe versare solo la parte proporzionale ai contributi versati al suo sistema e non a quelli versati dalla ricorrente in Germania.

Per contro, la Tesoreria generale della previdenza sociale sostiene che la domanda [OMISSIS] non può essere accolta in quanto la ricorrente non ha dimostrato di avere versato contributi alla previdenza sociale spagnola per un periodo di 1 080 giorni (o per la totalità di tale periodo o integrandolo con i contributi previdenziali tedeschi) negli ultimi 12 anni immediatamente precedenti la cancellazione dal regime previdenziale.

Essa ritiene che la legislazione spagnola richieda necessariamente tale requisito per poter aderire all'accordo speciale ordinario, in quanto si tratta di un'istituzione creata esclusivamente per dare continuità alla presa in carico da parte della previdenza sociale spagnola, e non della previdenza sociale tedesca.

[OR 6] La Tesoreria generale della previdenza sociale considera che ciò significherebbe che coloro che non hanno contribuito al sistema previdenziale spagnolo sarebbero trattati allo stesso modo di coloro che vi hanno contribuito, con il costo potenziale che potrebbe derivarne per i rispettivi sistemi previdenziali, in particolare nei paesi in cui il movimento migratorio potrebbe essere più intenso.

QUINTO.- Motivi del rinvio pregiudiziale

Lo scopo del presente procedimento consiste nello stabilire se sia legittima la decisione dell'amministrazione di respingere la domanda della ricorrente di contribuire volontariamente al sistema previdenziale per il motivo che essa non ha dimostrato di avere versato i contributi alla previdenza sociale spagnola per un periodo di 1 080 giorni (o per la totalità di tale periodo o integrandolo con i contributi versati alla previdenza sociale tedesca) negli ultimi 12 anni immediatamente precedenti la cancellazione dal sistema previdenziale.

La questione è particolarmente rilevante in paesi come la Spagna o il Portogallo, che negli anni Sessanta e Settanta hanno subito un forte processo migratorio verso l'interno dell'Europa, e che negli ultimi anni hanno deciso in buona parte di tornare nei paesi di origine per trascorrervi gli ultimi anni, ragion per cui i casi analoghi potrebbero essere numerosi.

Di conseguenza, si pone la questione se il periodo di contribuzione maturato in un altro sistema previdenziale debba essere preso in considerazione, e se lo si debba ritenere, in maniera fittizia, maturato in Spagna, al solo scopo di consentire la sottoscrizione di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

Occorre pertanto chiarire se, ai fini dell'accesso a un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata, sia possibile esigere da un cittadino di uno Stato membro dell'Unione (...) che la sua cancellazione riguardi il sistema previdenziale del paese in cui lo stesso richiede tale assicurazione, nella fattispecie la Spagna, e se sia necessario che il richiedente sia stato soggetto alla legislazione spagnola in un determinato momento e prima della domanda, o se sia sufficiente che sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro.

DISPOSITIVO

[OR 7] Primo. –Il procedimento è sospeso in attesa della decisione sul presente rinvio pregiudiziale.

Secondo.– Si sottopongono alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) Quando una disposizione nazionale, come l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della Orden TAS/2865/2003 (decreto TAS/2865/2003) richiede che sia avvenuta la cancellazione da un regime previdenziale per poter accedere a un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata, se tale cancellazione debba riguardare un regime previdenziale spagnolo o se, al contrario, conformemente al principio di assimilazione dei fatti stabilito all'articolo 5, lettera b), del regolamento n. 883/2004, l'istituzione competente spagnola debba prendere in considerazione la cancellazione da un regime previdenziale analogo di un altro Stato membro come se essa fosse avvenuta in Spagna.
- b) Quando una norma nazionale, come l'articolo 3, paragrafo 3, della Orden TAS 2865/2003 (decreto TAS 2865/2003) richiede che vengano dimostrati periodi di contribuzione per poter accedere a un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata, se sia necessario che l'interessato sia stato soggetto alla legislazione spagnola in un qualsiasi momento del passato o se, conformemente all'articolo 6 del regolamento n. 883/2004, l'istituzione competente spagnola debba prendere in considerazione i periodi di contribuzione maturati secondo la legislazione di un altro Stato membro come se si trattasse di periodi contributivi maturati in Spagna.

La presente ordinanza è notificata alle parti, le quali sono informate che avverso la stessa non è possibile proporre ricorso ordinario.

[OMISSIS]

Così deciso, datato e firmato [OMISSIS] [il] giudice del Tribunale amministrativo n. 2 di Ourense (Spagna).

[OR 8] [OMISSIS]

[OR 9] [OMISSIS] [rettifica di errori relativi alla data dell'ordinanza]